

Formazione in materia di salute e sicurezza Verifica conoscenza lingua italiana

comma 13 art. 37 D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.

Con **Circolare del 29/11/2012 prot. n. 321145/9.060.3030.010** la **Regione Toscana** ^[*1] ha trasmesso una nota di approfondimento in merito alla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri ai fini dell'ammissione a corsi di formazione da erogarsi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera b della L.R. 32/2002.

Trattasi di corsi c.d. di tipo riconosciuto e che pertanto necessitano del rilascio di una matricola, appunto di riconoscimento, da parte della Regione Toscana (es. Corsi per Datori di Lavoro/RSPP o corsi HACCP).

La nota richiama il DGR 48/2012 (Approvazione degli indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute), e il DD 443/2012 (Approvazione dello schema di avviso pubblico per attività riconosciuta), dove all'art. 9 ^[*2] viene previsto il requisito della buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi e a sostenere gli esami, richiedendo un livello non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Q.C.E.R.) ^[*3].

Tale livello risponde ad una conoscenza elementare della lingua, nel nostro caso, italiana, ritenendolo livello minimo necessario che permetta di seguire, con profitto, il percorso formativo.

L'art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive :

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

[*1]

link : <http://formazione.provincia.fi.it/index.asp>

vedi inoltre : in allegato

[*2]

Articolo 9 – DD 443/2012 – estratto

E' indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Coloro che non possiedano tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'organismo formativo.

[*3]

All'inizio degli anni '90, nei vari tavoli di lavoro dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, veniva evidenziata una necessità: al fine di favorire l'elaborazione dei programmi di apprendimento e il riconoscimento reciproco delle certificazioni nei sistemi di istruzione dei diversi Paesi membri, risultava utile avere un quadro di riferimento "europeo" ovvero una descrizione dei livelli di competenza linguistica raggiungibili da chi studia una lingua straniera.

E' per questo motivo che il Consiglio d'Europa sviluppa, a partire dal 1991, un apposito progetto, che si conclude nel 2001 con la pubblicazione del *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione*, che viene tradotto in Italia nel 2002 da RCS Scuola. Questo testo fornisce ottimi spunti per l'identificazione delle competenze da raggiungere in una lingua straniera nei termini generali (sapere, saper fare, saper essere, saper apprendere) e comunicativi (linguistiche, socio-linguistiche, pragmatiche) ed inoltre propone precisi descrittori di competenze/capacità comunicative, articolati in tre livelli generali, ognuno dei quali è articolato in sottolivelli.

A		B		C	
Livello elementare		Livello intermedio		Livello Avanzato	
A1	A2	B1	B2	C1	C2
Contatto	Sopravvivenza	Soglia	Progresso	Efficacia	Padronanza

I due richiami normativi, quello regionale e quello nazionale sopra richiamati, non sono strettamente connessi, ma sono però correlati.

La stretta connessione è invece riferita ai corsi necessariamente da erogare con matricola di riconoscimento (ai sensi della Legge Regionale 32/2002)

La correlazione è da riferirsi ai restanti corsi, quindi quelli obbligatori ma non necessariamente di tipo riconosciuto (es. formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Pertanto nei confronti di lavoratori stranieri, sia che si tratti di corsi di tipo riconosciuto che di altra tipologia, prima di procedere nella obbligatoria formazione, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diviene operativo la previsione legislativa di **procedere a verificare il livello di conoscenza della Lingua Italiana**. Facendo riferimento al livello A2 del QCER, il cui descrittore è il seguente:

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.

Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

La nota che accompagna la circolare della Regione Toscana, indica che le conoscenze linguistiche sono verificate attraverso un test d'ingresso.

Non richiede che la verifica avvenga in presenza di docente di italiano, ma ricorda l'adeguato livello di competenza del personale che realizza il percorso formativo.

La stessa nota fornisce riferimenti per la verifica da effettuare, indicando come **utile riferimento** il VADEMECUM predisposto dal Ministero dell'Interno^[*4] (occorre precisare la finalità dello stesso vademecum, da riferirsi al test da somministrare ai cittadini stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno in Italia)

[*4] VADEMECUM elaborato sensi della nota n° 8571 del 16/12/2010 del Ministro dell'Interno, dal del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione – Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore **e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni**

Il test per verificare la conoscenza della lingua al livello A2 guarda la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione e tiene conto di quanto previsto dal Q.C.E.R. per le parti relative alla comprensione (ascolto e lettura) e all'interazione.

A2		
Comprensione	ASCOLTO	Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda direttamente (per esempio informazioni di base sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
	LETTURA	Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.
Parlato	INTERAZIONE	Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione.

Il vademecum del Ministero dell'Interno, dopo un'introduzione ed il contesto di riferimento, di non secondaria importanza (vengono richiamati i riferimenti legislativi e normativi riferenti al permesso di soggiorno per cittadini stranieri), riporta:

- **INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER LA COSTRUZIONE DELLE PROVE CHE COMPONGONO IL TEST**, declinando in : Competenze e sottoabilità
Contenuti delle prove
Struttura e durata delle prove
- **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO**

COMPETENZE E LE SOTTOABILITÀ :

Il test riguarda la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione.

A) COMPrensione ORALE E SCRITTA DI BREVI TESTI

La comprensione di brevi testi viene verificata attraverso una prova di comprensione orale ed una prova di comprensione scritta:

1) la prova di **comprensione orale** è articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare). Ciascuna parte è riferita ad una delle quattro sottoabilità (indicate nella successiva tabella 1)

- 1) comprensione orale di una conversazione tra nativi;
- 2) comprensione orale di annunci e istruzioni;
- 3) comprensione orale della radio e di audio-registrazioni;
- 4) comprensione orale della TV.

2) la prova di **comprensione scritta** è articolata in due parti (due testi brevi da leggere). Ciascuna parte è riferita ad una delle quattro sottoabilità (indicate nella successiva tabella 2) :

- 1) lettura della corrispondenza;
- 2) lettura per orientarsi;
- 3) lettura per informarsi e argomentare;
- 4) lettura di istruzioni.

B) CAPACITÀ DI INTERAZIONE

La prova dedicata all'interazione si svolge in forma scritta, secondo quanto riportato nei descrittori di livello A2 relativi alla interazione scritta (indicati nella successiva Tabella 3). La prova riguarda una delle due sottoabilità di riferimento:

- 1) corrispondenza,
- 2) appunti, messaggi e moduli.

STRUTTURA E DURATA DELLE PROVE :

Le tre prove (prova di comprensione orale; prova di comprensione scritta; prova di interazione scritta) che compongono il test hanno una durata complessiva netta di 60 minuti. Indicazioni per la costruzione delle prove:

1) INDICAZIONI PER LA PROVA DI COMPrensione ORALE (ASCOLTO).

La prova, articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare) ha una durata complessiva di 25 minuti ed è costituita da complessivi 10 item (da formulare anche sulla base delle indicazioni contenute nella successiva Tabella 7.)

2) INDICAZIONI PER LA PROVA DI COMPrensione SCRITTA (LETTURA).

La prova, articolata in due parti (due testi brevi da leggere), ha una durata complessiva di 25 minuti ed è costituita da complessivi 10 item (da formulare anche sulla base delle indicazioni contenute nella successiva Tabella 8).

3) INDICAZIONI PER LA PROVA DI INTERAZIONE SCRITTA

La prova è unica ed ha una durata complessiva di 10 minuti, (formulata anche sulla base delle indicazioni contenute nella successiva Tabella 9)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGI

A norma dell'art. 3, comma 3, del DM 4 giugno 2010 "per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo".

Fermo restano quanto precisato in premessa in relazione ai criteri di valutazione, l'assegnazione del punteggio avviene secondo le modalità di seguito indicate.

Il peso delle singole prove è distribuito nel modo seguente:

Prova di comprensione orale (ascolto) 30%

Prova di comprensione scritta (lettura) 35%

Prova di interazione scritta 35%

Sulla base del peso attribuito alle singole prove le modalità di assegnazione del relativo punteggio sono le seguenti:

1) Prova di comprensione orale (ascolto):

- Si compone di 10 item.
- Per ciascuna risposta corretta ad un item vengono assegnati 3 punti
- La risposta non data o errata non comporta l'attribuzione di alcun punteggio
- Totale massimo del punteggio attribuibile alla prova: 30 punti

2) Prova di comprensione scritta (lettura):

- Si compone di 10 item.
- Per ciascuna risposta corretta ad un item vengono assegnati 3,5 punti
- La risposta non data o errata non comporta l'attribuzione di alcun punteggio
- Totale massimo del punteggio attribuito alla prova: 35 punti

3) Prova di interazione scritta

- Prova svolta in modo completo e corretto (vengono fornite risposte coerenti e appropriate alle informazioni richieste o il modulo viene compilato in tutte le sue parti): fino a 35 punti
- Prova svolta in modo parziale (vengono fornite risposte non sempre coerenti e appropriate alle informazioni richieste o il modulo è compilato parzialmente): fino a 28 punti
- Prova non valutabile (non vengono fornite risposte alle informazioni richieste o il modulo non viene compilato): nessun punto

Tabella riassuntiva:

Prova di ascolto	Punti 30
Prova di comprensione della lettura	Punti 35
Prova di interazione scritta	Punti 35
Punteggio complessivo del test	Punti 100

Ringrazio per l'attenzione dedicata.

Gabriello Palagi